

Curriculum di Alfonso AMATUCCI

Dopo la laurea, conseguita nel 1968 con lode e pubblicazione della tesi, fui assegnatario di una borsa di studio ministeriale per lo svolgimento di attività di ricerca presso l'Università La Sapienza di Roma, dove svolsi funzioni di collaborazione anche didattica presso la cattedra di diritto privato del prof. Rosario Nicolò (fino al 1972, data di conferimento delle funzioni di magistrato). Tenni, in particolare, seminari in materia di responsabilità civile, di obbligazioni e contratti, di applicazioni dei principi di buona fede ed affidamento.

Nominato uditore giudiziario con d.m. del 28.5.1971, risultai anche vincitore del concorso per la nomina a procuratore aggiunto dello Stato e superai l'esame di procuratore legale nel libero foro (classificandomi in entrambi i casi al primo posto).

Pretore mandamentale a Sassoferrato dal 1972 al 1976 e presso la pretura di Roma (IV sezione civile) fino al 1980 (dove redassi anche 545 sentenze in un anno e fui affidatario di numerosi uditori), venni assegnato all'Ufficio legislativo del Ministero.

Il presidente Antonio Brancaccio, allora capo dell'ufficio, mi designò quale rappresentante fisso alle riunioni di lavoro presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo (dove le uniche lingue ammesse erano l'inglese ed il francese) e tra i delegati alla partecipazione dei gruppi di lavoro presso la Commissione CE a Bruxelles. Curai personalmente in quegli anni, quale assegnatario del relativo fascicolo, anche tutti i lavori preparatori della legge n. 689 del 1981, con particolare riguardo ai principi generali dell'illecito amministrativo.

Dal 1982 al 1986 sono stato assistente di studio di un giudice costituzionale (presidenti Paladin, Elia e Saja), partecipando – a livello di collaborazione tecnica – all'importante stagione dell'eliminazione dell'arretrato della Consulta.

Sul finire del 1986 rientrai in ruolo e fui assegnato alla I sezione civile del tribunale di Roma, dove feci parte del collegio presieduto da Mario Delli Priscoli. Il presidente Minniti ritenne di conferirmi stabilmente l'incarico presidenziale – ulteriore rispetto a quello svolto in sede di separazioni e divorzi – a provvedere sulle richieste di sequestro giudiziario e conservativo *ante causam*, considerato particolarmente delicato e complesso. Fui anche qui affidatario di numerosi uditori.

Nel 1990 fui eletto componente del C.S.M., dove feci parte, oltre che della sezione disciplinare come componente effettivo, delle commissioni uditori, direttivi, terza (anche quale presidente) e *rapporti internazionali* (anche quale presidente). Va segnalato che risale ad allora il primo contatto, tradottosi anche in una visita a Bordeaux, del C.S.M. con l'*Ecole Nationale de la Magistrature*.

Nel 1994 chiesi di rientrare nell'ufficio di provenienza (tribunale di Roma) e fui assegnato alla I sezione penale, in quanto desideroso di maturare un'esperienza diretta sull'applicazione del nuovo codice di procedura penale, che effettuai anche quale presidente del collegio. Fui anche designato quale magistrato coordinatore di un gruppo di 14 uditori.

Nel settembre del 1995 mi furono conferite, a seguito di concorso, le funzioni di consigliere di cassazione, che svolgo incessantemente da allora. Fui assegnato alla III sezione civile (presidenti Bile, Grossi, Carbone, Nicastro, Preden) e, dal 2005, anche alle sezioni unite civili.

Ho redatto alcune importanti sentenze, dalle quali sono state tratte circa 1.700 massime ufficiali. Molte centinaia sono state pubblicate e commentate.

Ho fatto parte, per circa sei anni, dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni politiche, per quelle europee e dell'Ufficio centrale per il *referendum*.

Dal 2005 al 2008 ho svolto le funzioni di vicesegretario generale della Corte, dove sono stato pure componente del Gruppo consultivo (sino al recente insediamento del Consiglio direttivo) a seguito di elezione unanime da parte dei colleghi della sezione di appartenenza.

Nel 2013 sono stato nominato Presidente di sezione presso la Corte di cassazione, dove ho svolto le relative funzioni presso la terza sezione civile fino al collocamento volontario a riposo alla fine del 2014.

Negli anni trascorsi alla corte di cassazione ho anche maturato l'esperienza di componente delle commissioni d'esame per il concorso in magistratura e per quello volto al conseguimento dell'abilitazione degli avvocati a difendere innanzi alle magistrature superiori.

Nel 2001, a seguito della nuova formulazione dell'art. 375 c.p.c. introdotta con legge n. 89/2001, assunsi l'iniziativa – insieme con i colleghi Lo Piano e Manzo, anch'essi addetti allo "spoglio" (esame di tutti i ricorsi assegnati alla sezione in vista della formazione, in collaborazione col presidente, dei ruoli di udienza) – di tentare una prima applicazione "strutturale" del secondo comma della disposizione citata, che prevedeva il procedimento in camera di consiglio per la definizione non solo dei ricorsi inammissibili, ma anche di quelli manifestamente fondati o infondati.

La novella di cui al decreto legislativo n. 40 del 2006 sostanzialmente recepì, *in parte qua*, la prassi instaurata presso la terza sezione civile, "normativizzando" (con l'art. 380 *bis* de codice di rito) il sistema secondo il quale, in buona sostanza, la relazione per la camera di consiglio era predisposta dal consigliere che aveva esaminato il ricorso e finiva col costituire, nella quasi totalità dei casi, dopo la notificazione alle parti e la comunicazione al p.m., la stessa motivazione della decisione.

Fu così costituita nel 2006 la "Struttura unificata per l'esame preliminare dei ricorsi", composta da 6/7 magistrati per ciascuna delle 5 sezioni civili (che beneficiano di un solo parziale alleviamento del carico di lavoro presso la sezione di appartenenza), che oggi definisce circa il 30% di tutti i ricorsi in materia civile. Di tale struttura, coordinata dal pres. Paolo Vittoria, ho fatto parte fino al maggio del 2007. Dal 2015 sono in quiescenza.

Da sempre (la prima volta nel 1977, l'ultima nel 2015), sono stato periodicamente incaricato di effettuare relazioni ed interventi negli incontri di studio per la formazione dei magistrati (e talora degli avvocati), su temi di diritto civile sostanziale e processuale: dall'istruzione probatoria alla valutazione dei mezzi di prova, dall'interpretazione della legge e del contratto alla responsabilità civile, dall'anatocismo al nesso di causalità, dagli effetti della svalutazione monetaria nei debiti di valuta alle conseguenze del decorso nel tempo nei debiti di valore, dalle modalità di redazione del ricorso per cassazione a quelle di definizione.

Su tali temi ho anche scritto sin dal 1972 (con oltre venti pubblicazioni).

Sono stato designato dal CSM, sin dalla costituzione delle "Scuole per le professioni forensi", come componente del consiglio direttivo di quella istituita presso l'Università Roma Tre (presieduto dapprima dalla prof.ssa Letizia Vacca e successivamente dal prof. Adolfo Di Majo).

Sono poi stato confermato per il secondo quadriennio.

Vi ho anche svolto l'attività di insegnamento autorizzata dal CSM. Analoga attività ho svolto presso "La Sapienza" e presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci.

Sono fermamente convinto che l'interesse sia preconditione essenziale dell'apprendimento e che, dunque, ad una sorta di "diritto a non annoiarsi" del discente faccia riscontro il "dovere di non annoiare" del docente, di stimolare gli studenti a dichiarare ed a spiegare le ragioni sottese alla soluzione da loro ritenuta corretta, e di illustrare solo successivamente, in funzione pratica, gli istituti ed i principi giuridici effettivamente applicabili; aprendo poi la discussione (a quel punto vivace e partecipata) sui vantaggi e sugli inconvenienti della soluzione prescelta e di quelle invece neglette, anche in relazione a quanto accade in ordinamenti con discipline diverse dalla nostra.

Analogo sistema uso adottare quando svolgo relazioni in sede di formazione, centrale o decentrata, dei magistrati, evitando sempre (e credo che il divieto andrebbe adottato come regola) di dare lettura di scritti predisposti. Sono convinto non solo che la forma scritta sia ontologicamente diversa da quella orale, ma che richieda tempi di preparazione delle formule espressive (spesso più complesse di quelle orali) e dei contenuti della comunicazione la cui comprensione presuppone analoga libertà di tempi da parte del destinatario: costringerlo a recepire la comunicazione scritta nella forma orale significa coartarlo nei tempi della comprensione, col risultato della non totale ricezione e della precoce, inevitabile disattenzione.

Roma, 8 dicembre 2016

Alfonso Amatucci